



COMUNICATO N.107/DIV – 9 NOVEMBRE 2021

107/246

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 6,7 e 8 NOVEMBRE 2021

Si riportano i risultati delle gare disputate il 6,7 e 8 novembre 2021

13^ Giornata Andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	PRO VERCELLI	1-1
FERALPISALO'	GIANA ERMINIO	1-0
JUVENTUS U23	LECCO	1-0
MANTOVA	PADOVA	1-1
PERGOLETTESE	TRIESTINA	0-1
PIACENZA	RENATE	3-1
PRO PATRIA	FIORENZUOLA	0-1
VIRTUS VERONA	TRENTO	0-1

GIRONE B

ANCONA MATELICA	VIRTUS ENTELLA	1-3
CESENA	PESCARA	1-0
IMOLESE	GUBBIO	2-2
LUCCHESE	AQUILA MONTEVARCHI	2-0
OLBIA	CARRARESE	4-1
PISTOIESE	VITERBESE	2-1
PONTEDERA	GROSSETO	2-0
SIENA	MODENA	1-2
TERAMO	FERMANA	3-2
VIS PESARO	REGGIANA	0-3

GIRONE C

AVELLINO	TARANTO	2-1
CATANZARO	ACR MESSINA	2-0
FIDELIS ANDRIA	PALERMO	0-2
FOGGIA	PAGANESE	3-0
JUVE STABIA	BARI	1-0
MONTEROSI TUSCIA	TURRIS	1-3
POTENZA	PICERNO	2-0
VIRTUS FRANCAVILLA	LATINA	2-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell'8 e del 9 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 6,7 e 8 NOVEMBRE 2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 3.000 JUVE STABIA

1. per avere i suoi sostenitori, dal 21° minuto fino alla fine del secondo tempo, ripetutamente insultato l'AA2 e indirizzato verso lo stesso sputi che lo attingevano alla schiena, sul calzettone e sulla scarpa sinistra.

2. per avere i suoi raccattapalle, dal 16° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, rallentato il giuoco restituendo i palloni usciti dal rettangolo di giuoco con ingiustificato ritardo o, in alcuni casi, evitando di restituirli e così costringendo i calciatori della società avversaria a recuperare personalmente i palloni.

Ritenuta la continuazione fra le condotte sub 1, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 6, commi 3 e 4, e 25, comma 3, C.G.S. (r. A.A.2, r.c.c.)

€ 2.000 LUCCHESE per avere i suoi sostenitori occupanti il settore Curva Ovest, all'11° minuto ed al 45° minuto del primo tempo, intonato cori comportanti denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi di Società che partecipa ad altro campionato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 2.000 CESENA per avere i suoi sostenitori occupanti il settore Curva Mare, al 36° minuto ed al 95° minuto, intonato cori comportanti denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 1.000 AVELLINO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 17° minuto ed al 30° minuto del primo tempo, all'interno del recinto di gioco due petardi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.000 PISTOIESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori al 92° minuto circa, consistiti nell'essere alcuni di loro (almeno quattro) entrati all'interno del recinto di gioco per festeggiare la rete della squadra di casa, senza alcuna conseguenza dannosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, commi 3 e 4, e 13, comma 2, C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1.000 POTENZA per avere una persona non identificata, ma riferibile alla società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara, ed essersi rivolta nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria, provocandone la reazione, e per essersi allontanata dal terreno di gioco attraverso una porta lasciata aperta, mentre le squadre e la quaterna arbitrale erano presenti sul campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. IV uff.).

€ 500 **PAGANESE** per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, (persona che si trovava all'interno dell'area antistante gli spogliatoi e che indossava una tuta della società Paganese) sferrato un calcio contro la porta dello spogliatoio della squadra ospite con conseguente danneggiamento della stessa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, dichiarazioni assunte nell'immediatezza, obbligo risarcimento danni se richiesto (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 **SIENA** per avere i suoi sostenitori:

1. al 5° minuto del primo tempo, esposto per circa 2 minuti uno striscione offensivo nei confronti di un Dirigente del Modena;

2. al 5° minuto del primo tempo, intonato ripetutamente un coro offensivo nei confronti del medesimo Dirigente di cui al punto 1;

3. al 17° minuto del primo tempo intonato più volte un coro offensivo nei confronti dell'allenatore del Modena;

4. al 40° minuto ed al 44° minuto del secondo tempo intonati cori offensivi nei confronti di un calciatore del Modena.

Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A **TUTTO IL 30 NOVEMBRE 2021**

MARTONE ANIELLO (IMOLESE)

per avere, al 34° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti della quaterna arbitrale, dapprima proferendo parole irrispettose all'indirizzo della terna arbitrale e, quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, avvicinandosi all'arbitro e urlando frasi offensive nei suoi confronti, venendo successivamente allontanato da un dirigente della sua squadra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutati il contenuto delle frasi proferite e le modalità complessive dei fatti, da una parte, e, dall'altra, considerata la funzione di dirigente addetto all'arbitro ricoperta dal MARTONE.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A **TUTTO IL 23 NOVEMBRE 2021**

DEOMA DANIELE (LUCCHESE)

per avere, al 2° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, in quanto, dopo essere stato ammonito, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, da una parte, e, dall'altra, considerata la funzione di dirigente addetto all'arbitro ricoperta dal DEOMA.

STEFANELLI STEFANO

(PISTOIESE)

per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro in quanto, protestava nei suoi confronti con plateali gesti di dissenso alzandosi dalla panchina e uscendo dall'area tecnica.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, da una parte, e, dall'altra, considerata la funzione di dirigente addetto all'arbitro ricoperta dallo STEFANELLI.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 16 NOVEMBRE 2021 E AMMENDA € 500

PERINETTI CASONI GIORGIO (SIENA)

per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'AA1 in quanto, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, si alzava dalla panchina aggiuntiva e si recava verso l'assistente arbitrale percorrendo circa 25 metri, gridando parole irrispettose al suo indirizzo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

DEOMA DANIELE (LUCCHESI)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 1.000 DI AMMENDA

LUCCHINI STEFANO (PERGOLETTESE)

1. per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro sferrando un pugno contro la sua panchina, senza romperla, in segno di dissenso verso l'operato di questi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

2. per essere rimasto, al termine della gara e dopo essere stato espulso durante l'incontro, posizionato nel tunnel e nei pressi dell'ingresso degli spogliatoi;

3. per aver, nelle circostanze di luogo e di tempo sub 2, tenuto una condotta ingiuriosa ed irrispettosa nei confronti della quaterna arbitrale pronunciando verso la stessa frasi offensive ed irrispettose, ripetute anche dopo l'ingresso degli ufficiali di gara negli spogliatoi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed, r.c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

RUSSO VINCENZO (FIDELIS ANDRIA)

per avere, al 45° minuto del primo tempo all'uscita dal terreno di gioco, tenuto una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, in quanto si avvicinava a quest'ultimo e, con toni minacciosi e mostrandogli un tablet, gli rivolgeva frasi irrispettose ed offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (panchina aggiuntiva).

DI DONATO DANIELE (LATINA)

1. per avere, al termine del primo tempo nel corridoio antistante gli spogliatoi, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'AA2, in quanto lo avvicinava e gridava a gran voce parole irrispettose al suo indirizzo.

2. per avere, al 16° minuto del secondo tempo, diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti nonostante fosse stato espulso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).

STRANO GIUSEPPE (GIANA ERMINIO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, in occasione della segnatura della rete avversaria, preso a calci la panchina aggiuntiva più volte, facendola ribaltare.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FONTANA GAETANO (IMOLESE)

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA E EURO 500 DI AMMENDA

PAVANEL MASSIMO (PADOVA)

per aver pronunciato espressioni blasfeme al 65°, 78° e 93° minuto circa.

Sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere diretto la squadra mediante indicazioni fornite verbalmente dagli spalti nonostante fosse squalificato, in modo evidente e continuativo, in violazione dell'art. 21, comma 9, CGS.

PANTERA PAOLO (FERMANA)

per essere entrato ed esserci trattenuto all'interno degli spogliatoi prima dell'inizio della gara, nonostante fosse squalificato come da C.U. n. 97/DIV del 2.11.2021 in violazione dell'art 21, comma 9, C.G.S.

AMMONIZIONE (II INFR)

GINESTRA CIRO (FIDELIS ANDRIA)

PAGLIUCA GUIDO (LUCCHESI)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALABRO NICOLA ANTONIO (CATANZARO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PASCIUTI LORENZO (CARRARESE)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a distanza di gioco, colpiva con vigoria sproporzionata con la suola della scarpa un calciatore avversario all'altezza del costato, provocandogli corrispondenti segni dei tacchetti sul tronco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che l'avversario ha potuto riprendere il gioco.

SERENA FILIPPO (GROSSETO)

per avere, al 36° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, in quanto a seguito di una sua decisione, pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose ed offensive.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA)

per avere, al 45 °minuto + 1 del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto a seguito della sua espulsione per doppia ammonizione, pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose e batteva ironicamente le mani.

Una giornata per doppia ammonizione e una giornata in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

VIVACQUA FRANCESCO (PICERNO)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, dapprima commettendo un fallo in suo danno e, quindi, calpestandolo volontariamente sul fianco e arrecandogli dolore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta e il tipo di gesto posto in essere e, dall'altra, la circostanza che l'avversario ha ripreso il gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PINTO DANIELE
GIGLIOTTI GUILLAUME
DUTU EDUARD

(GIANA ERMINIO)
(BARI)
(AQUILA MONTEVARCHI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DI PIAZZA MATTEO

(FIDELIS ANDRIA)

per avere, al termine del primo tempo, nell'uscire dal terreno di gioco, pronunciato due espressioni blasfeme in conseguenza delle decisioni assunte dall'arbitro.

Ritenuta la continuazione, sanzione in applicazione dell'art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

KALAJ SERGIO
SCOGNAMILLO STEFANO
VRDOLJAK MARIO
TERASCHI MARCO

(CARRARESE)
(CATANZARO)
(GROSSETO)
(LATINA)

MESSORI PIETRO
DI PAOLANTONIO ALESSANDRO
DE ROSE FRANCESCO
IEZZI ROBERTO
DE LUCA GIUSEPPE
TASCONE SIMONE

(MANTOVA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PALERMO)
(PRO VERCELLI)
(TRIESTINA)
(TURRIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SENO MATTIA
TRAINOTTI ANDREA
MERCATI ALESSANDRO
ALOI SALVATORE
RICCI GIACOMO
SCAVONE MANUEL
TORDINI MATTIA
ESPECHE MARCOS ANDRES
BONAVOLONTA' ANGELO
CAZZOLA RICCARDO
SERSANTI ALESSANDRO
GAGNO RICCARDO
FRANCHINI SIMONE
GIANDONATO MANUEL
SBAMPATO EDOARDO
LANCINI EDOARDO
SABOTIC MINEL
VANO MICHELE
SILVA JACOPO
RICCARDI DAVIDE
LORENZINI FILIPPO
ERRICO ANDREA
MENDES MURILO OTAVIO

(TRENTO)
(TRENTO)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(AVELLINO)
(BARI)
(BARI)
(LECCO)
(PONTEDERA)
(FIDELIS ANDRIA)
(GIANA ERMINIO)
(JUVENTUS U23)
(MODENA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(OLBIA)
(PAGANESE)
(PALERMO)
(PISTOIESE)
(PISTOIESE)
(RENATE)
(TARANTO)
(TURRIS)
(VITERBESE)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CANCELLOTTI TOMMASO
COPPOLA MARIO
D'AMBROSIO DARIO

(PESCARA)
(VIS PESARO)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MICELI MIRKO
PREZIOSO MARIO FRANCESCO
CITTADINO ANDREA
GENNARI MATTIA

(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GUBBIO)
(PISTOIESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

ALLEGRETTO ANDREA
TERRANOVA PIETRO
CURCIO FELIPE

(PICERNO)
(PICERNO)
(PADOVA)

CIANCI PIETRO
MASTROPIETRO FEDERICO
SEMERARO FRANCESCO
MANGNI DOUDOU
TORRASI EMANUELE
AKE MARLEY
BELLONI NICCOLO
RUSSO RAFFAELE
GERLI FABIO
BOBB YUSUPHA
GIORDANO SIMONE
PIANA LUCA
SANDRI MATTIA
VITALE MATTIA
ERMACORA FEDERICO
TERIGI LEONARDO
ARRIGONI MAROCCO ANDREA
RILLO FRANCESCO
PERINA PIETRO
GAVAZZI FABIO
SACCANI MATTEO
MARTINELLI RICCARDO

(CATANZARO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GROSSETO)
(GUBBIO)
(IMOLESE)
(JUVENTUS U23)
(LUCCHESI)
(ACR MESSINA)
(MODENA)
(PIACENZA)
(PIACENZA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(SIENA)
(TERAMO)
(TERAMO)
(TURRIS)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARTORELLI CARLO
PIEROZZI NICCOLO
CIANCIO SIMONE
MIGNANELLI DANIELE
DE FRANCO CIRO
FINIZIO MARIO
MARTINO PIETRO
CELJAK VEDRAN
POMPEU DA SILVA RONALDO
MAZZARANI ANDREA
STEFFE DEMETRIO
TONIN RICCARDO
BACCHETTI LORIS
LEGATI ELIA
PICCOLI GIANLUCA
ARENA ALESSANDRO
PALMA ANTONIO
EVACUO FELICE
SARRI EDOARDO
STRAMACCIONI DIEGO
CELLI ALESSANDRO
GIORGINI ANDREA
DUMBRAVANU DANIEL
PILATI ALESSANDRO
CELIC MAKS JURAJ
SIMONETTI LORENZO

(AQUILA MONTEVARCHI)
(PRO PATRIA)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(PICERNO)
(PICERNO)
(FOGGIA)
(LECCO)
(PADOVA)
(CARRARESE)
(CESENA)
(CESENA)
(FERALPISALO)
(FERALPISALO)
(GROSSETO)
(GUBBIO)
(IMOLESE)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVENTUS U23)
(LATINA)
(LATINA)
(LUCCHESI)
(MANTOVA)
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)

CIOFANI MATTEO	(MODENA)
BUONO DAVIDE	(MONTEROSI TUSCIA)
GUADAGNI GIUSEPPE	(PAGANESE)
ALMICI ALBERTO	(PALERMO)
LAMBRUGHI ALESSANDRO	(PERGOLETTESE)
MARINO ANDREA	(PIACENZA)
PARISI TINO	(PIACENZA)
SANTORO SALVATORE	(PISTOIESE)
RICCI MANUEL	(POTENZA)
SEPE ANTONIO	(POTENZA)
GUGLIELMOTTI DAVIDE	(REGGIANA)
MURONI MATTIA	(REGGIANA)
ANGHILERI MARCO	(RENATE)
DI SANTO FRANCESCO	(SIENA)
FAVALLI ALESSANDRO	(SIENA)
LORES VARELA IGNACIO	(SIENA)
MORA CHRISTIAN	(SIENA)
BIRLIGEA GEORGE DANIEL	(TERAMO)
GOMEZ GUIDO	(TRIESTINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIESA MATTIA	(TRENTO)
MAURIZII EMANUELE	(ANCONA MATELICA)
BARRANCA FRANCESCO	(AQUILA MONTEVARCHI)
DI PASQUALE DAVIDE	(FOGGIA)
GALLO ANDREA	(FOGGIA)
MERLI SALA IVAN	(LECCO)
MATTIOLI ANDREA	(PONTEDERA)
DE MARINO MARIO	(FIDELIS ANDRIA)
FIORINI MATTIA	(FIORENZUOLA)
STRONATI RICCARDO	(FIORENZUOLA)
BONALUMI SIMONE	(GIANA ERMINIO)
GUARRACINO MARIANO	(JUVE STABIA)
CUDRIG NICOLO	(JUVENTUS U23)
MARCUCCI ANDREA	(LATINA)
PINTON MATTEO	(MANTOVA)
MIKULIC BOZO	(ACR MESSINA)
PELAGOTTI ALBERTO	(PALERMO)
MORETTI LORENZO	(PISTOIESE)
GUBERTI STEFANO	(SIENA)
ZULLO WALTER	(TARANTO)
LOMBARDO MATTIA	(TERAMO)
VOLTA MASSIMO	(TRIESTINA)
BRUNO ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
MERKAJ SILVIO	(VIRTUS ENTELLA)
FAEDO CARLO	(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT 3R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 9 novembre 2021

IL PRESIDENTE

Francesco Ghirelli